



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 DEL REG. DEL 31-07-2020

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **12:13** e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanza, la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 11/05/2018, nelle persone di :

Giallongo Tania	P	Comm. Straordinario	P
Sindona Giuseppe	P	Comm. Straordinario	
Malleme Salvatore	P	Comm. Straordinario	

ne risultano presenti n. **3** (**dr. Salvatore Malleme in videoconferenza**) e assenti n. **0** .

Partecipa il Segretario Comunale dott. **Spinella Giovanni** .

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.



COMUNE DI TRECASTAGNI **Provincia di Catania**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;
CONSIDERATO che sulla stessa il dott. Ragno Stefano, Responsabile del Settore Economico- finanziario, in data 10.7.2020, ha reso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000” ;
VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione sulla proposta in oggetto, allegato al verbale n. 8 del 15.7.2020;
VISTA la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30/2000 ;
Visto il vigente O.R.E.L.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con voto unanime espresso nelle forme di legge:

DELIBERA

- Approvare l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto.

PROPOSTA

VISTO l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), ai sensi della legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU -TASI, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- 1) detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore delle unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9: 0,5% incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557: 0,1% riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1% incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli: 0,76% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato): 0,86% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili: 0,86% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquote
--------------------	-----------------



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso strumentale appartenenti alla categoria D/10	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Tutti gli altri immobili	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Visto l'art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore turistico" che dispone che "...non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria D/2, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

"... A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento..."

Dato atto, inoltre, che questo Comune, per l'anno d'imposta 2019 *non si è avvalso* della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Atteso che è volontà dell'Amministrazione comunale non aumentare l'imposizione complessiva sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito totale previsto per le abrogate IMU e TASI;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili della Nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote riportate nella tabella che segue;

Ritenuto, pertanto, di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresi quelle di categoria D/10)	1,00 per mille
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati)	1,50 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	10,60 per mille di cui 7.60 Quota stato e 3,00 Quota Comune
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle sopra elencate categorie	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

Visto l'art. 1, comma 762 della Legge n. 160/2019 per cui in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere entro 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

Considerato

- *che l'art 1 comma 779, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art' 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, all'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 200, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè*



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- *l'art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" ha abrogato il citato comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo Regolamento IMU e delle relative aliquote il 31 luglio 2020;*

Richiamato il comma 688, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce l'obbligo per i comuni di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stesso nel Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* di cui al paragrafo precedente;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

-che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 20/04/2016 successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DELIBERA



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comprese quelle di Categoria D)	1,00 per mille
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,50 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	10,60 per mille di cui 7.60 Quota stato e 3,00 Quota Comune
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle sopra elencate categorie	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che gli obblighi dichiarativi, nonché le esenzioni applicabili, sono previste nel Regolamento comunale della nuova IMU;
3. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;
4. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

La Commissione Straordinaria

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993”

Il Segretario Comunale

Dr. Spinella Giovanni

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal **01-08-2020** al **16-08-2020** .

TRECASTAGNI , 17-08-2020

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **01-08-2020** al **16-08-2020** a norma dell'art. 11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

TRECASTAGNI , 17-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Spinella Giovanni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI , 12-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Spinella Giovanni